

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 29 maggio 2019, n.313

PO FSE Basilicata 2014-2020 - Asse prioritario 2 - Azione 9.3.6 - D.G.R. n. 263 del 4.04.2019 - Modifiche e differimento termini per la partecipazione all'Avviso Pubblico "Concessione buoni servizio per il sostegno alla disabilità grave".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE

la L.R. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la riforma dell'organizzazione regionale

la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale

la D.G.R. n. 637/06 concernente la modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;

la deliberazione di Giunta Regionale 19 febbraio 2014 n. 231 e s.m.i. con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona;

la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";

la deliberazione n. 693 del 10/06/2014, con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" a parziale modifica della D.G.R. n. 227/2014;

la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014 relativa al dimensionamento e articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati;

la DGR n. 689 del 22.05.2015 – Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifica alla DGR . 694/2014;

la D.G.R. n. 1142 del 11 settembre 2015 – PO FSE 2014 – 2020 – Integrazioni alla D.G.R. n. 689/2015;

la DGR n. 691/2015: "DGR n.689/2015 – Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Affidamento incarichi dirigenziali";

la Deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2015, n.771 di modifica ed integrazioni alle D.D.GG.RR. n.689/2015 e n. 691/2015;

la D.G.R. n. 624 del 7/6/2016 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 689/2015";

la D.G.R. n. 1244 del 24/11/2017 – "DGR n.689/2015 – Dipartimento Politiche della Persona. Modifica parziale declaratorie di alcuni Uffici;

VISTE

- la L.R. n. 8 del 31/5/2018 "Legge di Stabilità regionale 2018";
- la L.R. n. 9 del 31/5/2018 "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018/2020";
- la DGR n. 474 dell'1/6/2018 "Delibera di ripartizione in capitoli";
- la Legge Regionale n. 11 del 29 giugno 2018 - "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018";
- la Legge Regionale n. 18 del 20 agosto 2018 – Prima variazione al bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020;
- la DGR n. 856 del 28.08.2018 "Ripartizione finanziaria in capitoli dei Titoli, delle Tipologie e delle Categorie delle Entrate e delle Missioni dei Programmi e dei Titoli delle Spese;
- la Legge Regionale n. 38 del 22 novembre 2018 - "Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata";
- la D.G.R. n.1225 del 23/11/2018 - Ripartizione finanziaria in capitoli delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macro aggregati delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 22 novembre 2018, n. 38, al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della Regione Basilicata;
- L.R. n.52 del 5.12.2018 – Terza variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
- D.G.R. n.1286 del 5.12.2018 – Ripartizione finanziaria in capitoli delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. n.38 del 22/11/18, al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della Regione Basilicata;
- L.R. 13 marzo 2019 n. 2 "Legge di Stabilità Regionale 2019";
- L.R. 13 marzo 2019 n. 3 "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019-2021";
- L.R. 13 marzo 2019 n. 4 "Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione Basilicata";
- DGR n. 169 del 15.3.2019 "Ripartizione in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019-2021";

VISTI

la legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

la L.R. n.4 del 14.02.07 "Rete Regionale Integrata dei Servizi di Cittadinanza Sociale" che assicura, all'interno della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale, l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali funzionalmente integrati con i livelli essenziali di assistenza erogati dal sistema sanitario regionale;

VISTI

il Piano Socio-Assistenziale 2000-2002 che ha introdotto strategie attive di politica sociale ed ha avviato percorsi di inclusione sociale;

la D.C.R. n. 317 del 24/7/2012 che ha approvato il "Piano Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità – 2012/2015- Ammalarsi meno, curarsi meglio", disegnando la nuova organizzazione del SSR e definendone le macrostrutture aziendali (Distretti socio-sanitari), l'organizzazione territoriale e di ambito, la rete ospedaliera e il rapporto ospedale territorio;

la proposta di Piano Regionale Integrato della Salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2018-2020, approvato con la DGR n.778 del 26.07.2017 che ha evidenziato i valori e gli obiettivi del sistema sanitario regionale, individuando le strategie per le singole aree del Sistema e ha definito altresì le strategie, gli indirizzi e le modalità operative per la costruzione e l'attuazione della Rete Regionale Integrata dei Servizi di Cittadinanza Sociale;

le Linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018, approvate con la DGR n.917 del 7.07.2015, che hanno riorganizzato gli ambiti Socio-Territoriali e ridefinito il profilo delle comunità;

l'"Attuazione delle Linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018, DGR n.917 del 7.07.2015: Piano regionale di indirizzi" approvato con la DGR n.241 del 16.03.2016;

la D.G.R. n.714 del 10.07.2017 – "Documento di ricognizione degli strumenti finanziari "Welfare Basilicata – Servizi Sociali e Programmazione 2014-2020 – Presa d'atto";

VISTI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio", ed in particolare:

- l'Articolo 7 Reg. UE 1303/2013 "Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione";

- l'allegato I relativo al Quadro strategico Comune 2014-2020 che contempla, tra l'altro, al paragrafo 5.3, la Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione;

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale

dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

- il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, modificato da ultimo con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018;

- il Decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";

- D.G.R. n. 71 del 20 gennaio 2015 con la quale si prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014 e si trasmette la deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 31/2009, art. 7 c. 6;

- D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l'identità visiva della programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria;

- Deliberazione della Giunta Regionale 1132 del 3 settembre 2015 "Preso atto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020" e successive modifiche n. 680 del 22 giugno 2016 e n.735 del 19 luglio 2017;

- D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la "Strategia di comunicazione del POR FSE 2014 /2020" e la successiva D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 con la quale sono state approvate le modifiche alla suddetta Strategia di Comunicazione;

- D.G.R. n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e la successiva D.G.R. n. 514 del 17 maggio 2016 di modifica;

- D.G.R. n.1260 del 8.11.2016 Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali d'uso dell'identità visiva "Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR;

- D.G.R. n. 688 del 22 maggio 2015 e successiva rettifica n. 352/2016 con la quale il dirigente dell'Ufficio "Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 e 2014-2020" è stato nominato quale Autorità di Gestione ed con funzioni di Autorità di Certificazione del PO FSE Basilicata 2014-2020;

- D.G.R. n. 1368 del 30 novembre 2016 con la quale sono state approvate le "Integrazioni alla declaratoria dell'Ufficio Autorita' di Gestione del FSE 2007-2013 e 2014-2020";

- D.G.R. n. 1457 del 19 dicembre 2016 con la quale si è preso atto della "Procedura di designazione Autorita' di Gestione/Autorità di Certificazione PO FSE Basilicata 2014-2020 – Reg (UE) 1303/2013 – art. 123 e 124 – Presa d'atto del parere dell'Autorità di Audit e conferma designazione";

- la D.G.R. n.740 del 02/08/2018 e le ss.mm.ii. con la quale sono stati adottati i documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, predisposti dall'Autorità di Gestione e nei quali sono descritti i

compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013;

- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, entrato in vigore dal 26/3/2018;

- D.G.R. n.860 del 30 giugno 2015 concernente l'approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo Regionale (PRA);

VISTA la Legge del 5 febbraio 1992 n.104 – "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive integrazioni e modifiche;

VISTI il DPR del 24 febbraio 1994 – "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap (GU 6 aprile 1994 n.79);

il DPCM del 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie) e il DPCM del 29 novembre 2001 (Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza);

il DPCM del 23 febbraio 2006 n.185 – Regolamento recante modalità e criteri per individuazione dell'alunno come soggetto in condizione di handicap, ai sensi dell'art.35, comma 7, Legge 27 dicembre 2002 n.289 (GU 19 maggio 2006, n.115);

VISTA la Legge del 3 marzo 2009 n.18 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità;

VISTO il DPR del 4 ottobre 2013 – Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità – (GU n.303 del 28-12-2013) che rappresenta un primo contributo alla strategia italiana sulla disabilità in accordo con il primo rapporto all'ONU sulla implementazione della citata Convenzione, per promuovere la progressiva e piena inclusione sociale delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita economica, sociale e culturale;

VISTA la Legge 12 dicembre 2014 n.38 – Istituzione dell'Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilità;

VISTE la DGR n.704 del 22 giugno 2016 che approva il Programma triennale straordinario di interventi, servizi e prestazioni volti a sostenere l'integrazione scolastica, sociale e lavorativa e l'autonomia personale dei disabili che include il piano operativo annuale per l'anno 2016;

la DGR n.1168 del 13 ottobre 2016 che approva in via definitiva il suddetto Programma triennale a seguito dei pareri resi dalle competenti Commissioni Consiliari Permanenti;

RICHIAMATO	<i>il Programma Operativo - PO FSE Basilicata 2014-2020, Asse 2, Priorità di investimento 9IV "Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, compresi servizi sociali e cure sanitarie" – Obiettivo specifico 9.3 "Aumento / Consolidamento / qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia", che ha previsto specificatamente l' Azione 9.3.6 "Implementazione di buoni servizio per servizi a persone con limitazioni dell'autonomia";</i>
ATTESO	che la regione Basilicata nel nuovo assetto di Welfare, come individuato nella road map di cui alla DGR n.714/2017, ha orientato le strategie di programmazione verso i bisogni delle persone in condizioni di svantaggio e di particolare vulnerabilità, con l'obiettivo di favorire percorsi di integrazione e di ridurre le diseguaglianze e le discriminazioni sociali;
EVIDENZIATO	che la DGR n.263 del 4.04.2019, con riferimento alla citata Azione 9.3.6 e nell'ambito di dette strategie di programmazione, ha approvato l'Avviso Pubblico "Concessione buoni servizio per il sostegno alla disabilità grave", al fine di contenere la limitazione individuale fisica o sensoriale o cognitiva o mentale in una dinamica positiva, migliorando i livelli di interazione tra l'individuo e l'ambiente, anche per le persone con limitazioni definite "gravi";
RILEVATO	che il medesimo provvedimento ha assunto prenotazione di impegno di spesa sul cap. 57305 – Missione 12 Programma 05 per un importo pari ad € 1.500.000,00 nell'annualità 2019 e per analogo importo di € 1.500.000 nell'annualità 2020, a valere sulle risorse del PO FSE Basilicata 2014-2020 - Asse II, Priorità di investimento 9IV "Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, compresi servizi sociali e cure sanitarie" - Obiettivo specifico 9.3;
PRESO ATTO	delle significative sollecitazioni e delle numerose segnalazioni pervenute nel corso di vigenza dell'Avviso sopra descritto, da cui sono emerse la necessità e l'urgenza di differire la scadenza temporale fissata e di modificare il tetto stabilito in relazione alla fragilità economica e parametrato sull'indice ISEE, per garantire a tutti gli interessati l'accessibilità ai servizi e alle cure previste, favorendo un ampliamento della platea dei beneficiari;
TENUTO CONTO	che il complesso tema della disabilità richiede di indirizzare i possibili interventi verso una centralità della persona, al fine di ridurre i rischi di emarginazione e di rimuovere barriere che possano impedire la piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri;
CONFERMATO	che la regione Basilicata intende perseguire i suddetti obiettivi e adottare misure di sostegno in favore di coloro che riferiscono disabilità "gravi", per migliorare la loro condizione di vita attraverso cure adeguate e assistenza dedicata direttamente alla persona, presso il proprio domicilio;

STABILITO	pertanto che al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'intervento previsto, si rende opportuno modificare la soglia ISEE di reddito familiare di cui alla lett. b, comma 2 art.4 secondo l'allegato n.1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con conseguente modifica della quota di contributo corrisposta di cui al comma 2 dell'art.5, secondo l'allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e con conseguente ulteriore modifica del punteggio attribuito di cui al comma 7 dell'art.8, secondo l'allegato n.4 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO	inoltre di differire al 30 giugno 2019 il termine utile di scadenza, precedentemente fissato al giorno 31 maggio 2019, per la presentazione delle domande relative all'Avviso Pubblico "Concessione buoni servizio per il sostegno alla disabilità grave", con conseguente modifica del comma 1 dell'art.7, secondo l'allegato n.3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO	altresì opportuno aggiornare l'"Informativa per il trattamento dei dati personali" ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679, secondo quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PO FSE 2014-2020 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 208/12AN del 29/03/2019 con conseguente modifica dell'art.12 dell'Avviso secondo l'Allegato n. 5, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ATTESO	che non sono ancora scaduti i termini per la presentazione delle domande di candidatura e, pertanto, sono garantiti il pieno rispetto del diritto all'informazione e le pari opportunità per tutti i portatori di interesse;
RIBADITO	che il presente atto non modifica altre modalità e criteri previsti nell'Avviso Pubblico approvato con la D.G.R. n. 263 del 4 aprile 2019;
RAVVISATA	pertanto la necessità di dover disporre che il testo dell'Avviso Pubblico in argomento, comprensivo delle modifiche sopra descritte e come riportato nell'Allegato n. 6, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sostituisce l'avviso approvato con la D.G.R. n. 263 del 4 aprile 2019, confermando, per le parti non oggetto di modifica, il testo previgente;
VISTA	la nota prot. n. 87251/13AU del 23.05.2019 con la quale l'Ufficio Terzo Settore del Dipartimento Politiche della Persona ha chiesto all'AdG del PO FSE Basilicata 2014-2020 parere sulle modifiche da apportare all'Avviso Pubblico in parola;
DATO ATTO	altresì che l'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020 con nota prot. n. 88113/12AN del 24.05.2019, acquisita agli atti del Dipartimento in pari data, ha espresso parere di conformità positivo in ordine alle proposte modifiche del predetto Avviso pubblico;
RITENUTO	pertanto, di dover approvare le modifiche agli artt. n.4, n.5, n.7, n.8 e n.12 dell'Avviso pubblico di cui alla DGR n.263/2019 come dettagliatamente

riportato negli allegati n.1, n.2, n.3, n.4, n.5 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e di dover disporre che il testo dell'Avviso Pubblico in argomento, comprensivo delle modifiche sopra descritte e come riportato nell'Allegato n. 6, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sostituisce, fatte salve le istanze già pervenute, l'avviso approvato con la D.G.R. n. 263 del 4 aprile 2019, confermando, per le parti non oggetto di modifica, il testo previgente;

Su proposta dell'Assessore al ramo

Ad unanimità di voti

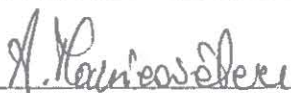
DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'intervento previsto, le modifiche agli artt. n.4, n.5, n.7, n.8 e n.12 dell'Avviso pubblico "Concessione buoni servizio per il sostegno alla disabilità grave", approvato con la DGR n.263/2019 come dettagliatamente riportato negli allegati n.1, n.2, n.3, n.4 e n.5 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di disporre che il testo dell'Avviso Pubblico in argomento, comprensivo delle modifiche sopra descritte e come riportato nell'Allegato n. 6, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sostituisce fatte salve le istanze già pervenute, l'avviso approvato con la D.G.R. n. 263 del 4 aprile 2019, confermando, per le parti non oggetto di modifica, il testo previgente;
- di differire al 30 giugno 2019 il termine utile di scadenza, precedentemente fissato al giorno 31 maggio 2019, per la presentazione delle domande relative all'Avviso Pubblico "Concessione buoni servizio per il sostegno alla disabilità grave", con conseguente modifica del comma 1 dell'art.7, secondo l'allegato n.3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di confermare la validità di quanto non espressamente modificato con il presente atto e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e sul sito istituzionale della regione Basilicata;
- di demandare all'Ufficio Terzo Settore del Dipartimento Politiche della Persona l'adozione dei successivi e conseguenti provvedimenti amministrativi e gestionali;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni o variazioni contabili;
- di notificare il presente atto all'Autorità di Gestione PO FSE 2014-2020 del Dipartimento Programmazione e Finanze.

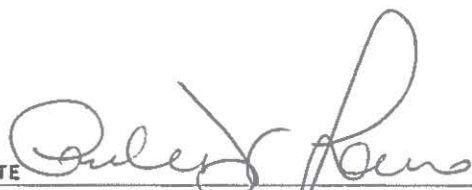
L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.



(D.ssa Angelina Marsicovetere)

IL DIRIGENTE



(D.ssa Carolina Di Lorenzo)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Altro	
Pubblicazione allegati	Si ☒ No ☐	Allegati non presenti ☐
Note	Fare clic qui per immettere testo.	

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO 1

ART. 4 DESTINATARI DEI BUONI SERVIZIO

1)omissis...

2) Tenuto conto della necessità di garantire la complementarietà e non sovrapposizione delle programmazioni e delle risorse disponibili, i destinatari sono le persone in condizione di disabilità grave residenti nella Regione Basilicata che si trovino al momento della presentazione della domanda in possesso dei seguenti requisiti:

- a. accertata disabilità grave ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 (terza colonna "Disabilità grave" del prospetto in All.3);
- b. condizione economica del nucleo familiare rilevata dalla certificazione I.S.E.E 2019 (redditi 2018), non superiore ai € 35.000,00.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO 2

ART. 5 VALORE DEI BUONI SERVIZIO

- 1) *...omissis...*
- 2) L'entità dei Buoni servizio da corrispondere, a copertura dei costi sostenuti per l'acquisizione dei servizi di cui all'art. 3 del presente Avviso, è determinata in base ai parametri e fino alla concorrenza della soglia massima ISEE riportata nella tabella seguente:

REDDITO FAMILIARE ISEE	QUOTA DI COPERTURA CORRISPOSTA
FINO A 10.636,00 EURO	100% COSTO DEI SERVIZI
DA EURO 10.636,00 A EURO 25.000,00	90% DEL COSTO DEI SERVIZI
Da EURO 25.001,00 A EURO 35.000,00	80% DEL COSTO DEI SERVIZI



ALLEGATO 3

ART. 7 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La procedura di presentazione delle istanze è a sportello telematico che sarà aperto a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata secondo il seguente calendario articolato in due finestre di accesso:

Numero valutazione	Dotazione/Valutazione	FINESTRE	
		Inizio	Fine
1° valutazione	1.500.000	Data pubblicazione Avviso sul BUR	30/06/2019
2° valutazione	1.500.000	01/04/2020	31/05/2020



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO 4

ART. 7 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIE

1. ...omissis...
2. ...omissis...
3. ...omissis...
4. ...omissis...
5. ...omissis...
6. ...omissis...
7. Il grado di fragilità economica sarà calcolata in base alla dichiarazione ISEE resa ai sensi del DPCM 5/12/2013 n. 159 e dimensionato in base alle classi di reddito riportate nella seguente tabella:

REDDITO FAMILIARE ISEE	PUNTEGGIO
FINO A 10.636,00 EURO	60
DA EURO 10.636,00 A EURO 25.000,00	50
Da EURO 25.001,00 A EURO 35.000,00	40

ALLEGATO N.5

ART.12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati". La relativa informativa è parte integrante del presente atto.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR 2016/679), la Regione Basilicata è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali nell'ambito degli interventi cofinanziati dal PO FSE 2014-2020. I dati acquisiti dalla Regione Basilicata sono finalizzati allo svolgimento di funzioni istituzionali definite nei Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; il loro trattamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 com. 1 lett. e del GDPR e non necessita del suo consenso.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Basilicata (Giunta Regionale), con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. La Regione ha individuato quale designato/delegato al trattamento il Dirigente dell'Ufficio Terzo Settore del Dipartimento Politiche della Persona. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti di cui al punto 9.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando ~~i dati~~ le informazioni da lei stesso fornite, in qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica di partecipazione all'intervento finanziato

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per la partecipazione all'intervento nonché per consentire alla Regione, titolare del trattamento, l'adempimento degli obblighi di monitoraggio, valutazione e controllo previsti dal RDC e dal Regolamento FSE.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile procedere all'erogazione del servizio richiesto.

Con riferimento alle **particolari categorie di dati di cui all'art. 9 del GDPR** (ad esempio quelli idonei a rivelare l'origine etnica o razziale, i dati relativi alla salute o all'orientamento sessuale della persona ecc.) si precisa che il conferimento è facoltativo, ove non costituisca requisito di partecipazione all'intervento. Se forniti tali dati saranno utilizzati a fini statistici previa adozione, ove possibile, di misure idonee a non consentire l'identificazione dell'interessato.

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Basilicata, autorizzati al trattamento, e nonché dai beneficiari/attuatori individuati quali Responsabili del trattamento.

I dati da lei forniti saranno comunicati all'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro, al MEF-IGRUE, All'autorità di certificazione, all'autorità di audit per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Potranno inoltre essere messi a disposizione della Commissione Europea e delle altre Autorità (es. Corte dei Conti, Guardia di finanza ecc.) per l'espletamento delle funzioni di controllo previste dalla normativa europea e nazionale vigente.

7. Trasferimento dati extra UE

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea, per il tempo necessario all'adempimento delle finalità per cui sono raccolti. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

I suoi dati non saranno comunque trasferiti al di fuori dell'UE.

8. Conservazione dei dati

In ossequio al principio di limitazione della conservazione, di cui all' art. 5 co.3 lett. e GDPR, i suoi dati saranno conservati per il periodo necessario all'adempimento delle finalità per cui sono raccolti e comunque non oltre 5 anni dalla chiusura delle attività connesse all'intervento (ex art. 8 co. 3 D.lgs. 33/2013).

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati; fatta salva la possibilità del titolare di conservarli, a fini statici, per un periodo ulteriore procedendo (ove possibile) alla loro pseudonimizzazione.

9. Diritti dell'Interessato

In quanto interessato/ta al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del RGPD che di seguito si riportano:

Articolo 15 Diritto di accesso

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare una contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

10. Modalità di esercizio dei diritti di cui al punto 9

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al punto 9, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto e/o per Posta Elettronica Certificata: A00-giunta@cert.regione.basilicata.it) recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).

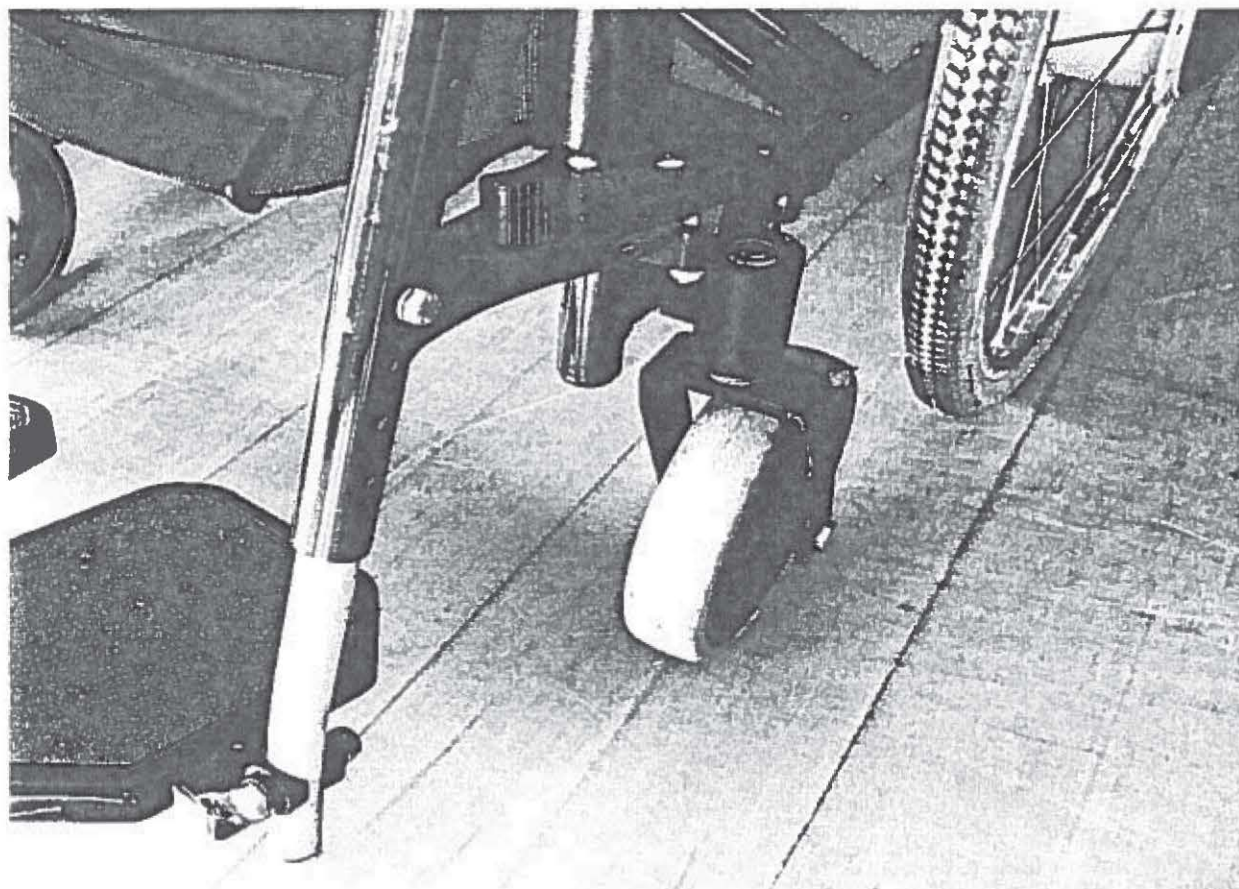
11. Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

12. Responsabile della protezione dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, Nicola Petrizzi è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it)

ALLEGATO N.6



1

Asse prioritario 2 - Inclusione Sociale e lotta alla povertà

Priorità di investimento 9.iv-Miglioramento all'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale

Obiettivo specifico 9.3- Miglioramento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia

Azione 9.3.6- Implementazione di buoni servizio per servizi a persone con limitazioni nell'autonomia

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SERVIZIO PER IL SOSTEGNO A PERSONE CON DISABILITA' GRAVE

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE BUONI SERVIZIO PER IL SOSTEGNO A PERSONE CON DISABILITA' GRAVE

Via Vincenzo Verrastro, 9 - 85100 Potenza

web: www.europa.basilicata.it/fse

1



ALLEGATO N.6

INDICE

Riferimenti legislativi e normativi	3
Art.1. Finalità dell'Avviso	7
Art.2. Risorse finanziarie per la concessione dei Buoni Servizio.....	7
Art.3. Buoni servizio	8
Art.4. Destinatari dei buoni servizi	8
Art.5. Valore dei buoni servizio.....	9
Art.6. Modalità di presentazione delle domande	9
Art.7. Termini di presentazione delle domande	10
Art.8. Valutazione delle domande e graduatorie	11
Art.9. Modalità di erogazione del Buono Servizio	13
Art.10. Decadenza dai benefici	14
Art.11. Controlli del Comune	15
Art.12. Trattamento dei dati personali.....	15
Art.13. Adempimenti relativi alla Comunicazione, informazione e pubblicità.....	19
Art.14. Art. 14 - Responsabile del procedimento	19
Art.15. Art. 15 - Uffici di riferimento da contattare.....	19
Art.16. Art. 16 - Accesso ai documenti amministrativi	20
Art.17. Art. 17 - Foro competente	20
Art.18. Art. 18- Pubblicazione	20



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO N.6

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Il presente Avviso Pubblico fa riferimento alle seguenti fonti normative e programmatiche:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Allegato I relativo al Quadro strategico Comune 2014-2020 che contempla, tra l’altro, al paragrafo 5.3, La Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione;
- Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 sono stati approvati dalla Commissione Europea in data 29.10.2014 con propria Decisione C (2014) 8021;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO N.6

- il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, come modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018;
- la D.G.R. 1351 del 20 dicembre 2018 con la quale si prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018 e si trasmette la deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 31/2009, art. 7 c. 6;
- la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l'identità visiva della programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria;
- il documento "POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione" approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1132 del 3 settembre 2015 "Presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020" e successive modifiche n. 680 del 22 giugno 2016 e n.735 del 19 luglio 2017;
- la D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la "Strategia di comunicazione del POR FSE 2014 /2020" e la successiva D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 con la quale sono state approvate le modifiche alla suddetta Strategia di Comunicazione;
- la D.G.R. n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e la successiva D.G.R. n. 514 del 17 maggio 2016 di modifica;
- la D.G.R. n.1260 del 8.11.2016 Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali d'uso dell'identità visiva "Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR;
- la D.G.R. n.740 del 02/08/2018 e le ss.mm.ii. con la quale sono stati adottati i documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, predisposti dall'Autorità di Gestione e nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, entrato in vigore dal 26/3/2018;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO N.6

- il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 " Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii;
- Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato", per gli articoli ancora vigenti a seguito della pubblicazione dal D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", per gli articoli ancora vigenti a seguito della pubblicazione dal D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- Legge del 12 novembre 2011, n. 183 art. 15 "Applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive";
- Decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 che approva il "Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 "Nuove norme per la promozione del volontariato";
- Legge Regionale 14 febbraio 2007, n. 4 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale";
- Legge regionale del 16 novembre 2009, n. 40 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale";
- Legge regionale 20 marzo del 2015, n. 12 "Promozione e sviluppo della Cooperazione";
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 317/2012 con cui si definisce il Piano Regionale Integrato dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015;
- la proposta di Piano Regionale Integrato della Salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2018-2020, approvato con la DGR n.778 del 26.07.2017;
- D.G.R. n. 917 del 7 luglio 2015 di approvazione delle "Linee Guida per la formazione dei Piani Intercomunali dei servizi Sociali e Sociosanitari 2016-2018";



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO N.6

- D.G.R. n. 241 del 16 marzo 2016 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per l’attuazione delle “Linee guida per la formazione dei nuovi Piani intercomunali dei servizi Sociali e Sociosanitari 2016-2018”
- D.G.R. n. 194 del 9 marzo 2017 – “Art.10 comma 1 lettera i) della L.R. n.4/2007 - Approvazione definitiva del Manuale per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative dopo il parere n.1872/C della IV Commissione Consiliare Permanente;
- D.G.R. n.714 10 luglio 2017 “Documento di ricognizione degli strumenti finanziari “Welfare Basilicata – Servizi Sociali e Programmazione 2014-2020- Presa d’atto”,
- Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. (16G00118) (GU Serie Generale n.141 del 18-06-2016)” e i decreti legislativi attuativi;
- Legge 15 marzo 2017, n. 33 “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali” e i decreti legislativi attuativi;
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 16 giugno 2016, n.106”;
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della normativa in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della Legge 16 giugno 2016, n.106”;
- Convenzione sui diritti delle persone con disabilità dell’Onu (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*), sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006;
- Decisione del Consiglio Ue n. 2010/48/Ce del 26 novembre 2009L con la quale è stata ratificata la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità dell’Onu (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*);
- Legge 3 marzo 2009, n. 18 con la quale è stata ratificata la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità dell’Onu (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*);
- Deliberazione Consiliare Regione Basilicata n. 588 del 28 settembre 2009;
- Allegato 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 relativo alla definizione delle persone non autosufficienti;
- Nuove linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del fondo per le non autosufficienze destinato alle disabilità gravissime;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO N.6

Art.1. FINALITÀ DELL'AVVISO

1. La Regione Basilicata si propone con il presente Avviso di favorire nell'intero territorio regionale un'adeguata assistenza al domicilio della persona con disabilità grave, evitando il ricorso precoce o incongruo al ricovero in strutture residenziali e favorendo il mantenimento della persona con disabilità grave nel proprio ambiente di vita e di relazioni sociali.
2. Con il presente Avviso la Regione Basilicata concorre alla strategia UE 2010-2020 in materia di disabilità che punta a eliminare le barriere che ostacolano la piena integrazione delle persone disabili e che consenta a tali soggetti di esercitare i propri diritti in condizioni di parità rispetto agli altri cittadini. A tal fine la Regione Basilicata intende promuovere azioni e interventi nei seguenti ambiti:
 - a. Accessibilità ai beni e ai servizi sanitari e non oltre che ai dispositivi di assistenza su una base di uguaglianza con gli altri cittadini;
 - b. Partecipazione ed esercizio dei diritti fondamentali legati alla cittadinanza dell'Unione;
 - c. Uguaglianza attraverso la piena applicazione della legislazione europea in materia di lotta contro le discriminazioni fondate sulla disabilità e, in particolare, della direttiva n. 2000/78/Ce a favore della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro;
 - d. Occupazione attraverso l'elaborazione di politiche dell'occupazione e il miglioramento dell'accessibilità ai luoghi di lavoro;
 - e. Istruzione e formazione attraverso un sistema accessibile e programmi di apprendimento permanente;
 - f. Protezione sociale in contrasto alle disparità di reddito, ai rischi di povertà ed esclusione sociale ai quali sono esposti i disabili e le persone non autosufficienti.
3. La Regione Basilicata, quindi, attraverso la concessione di Buoni per il sostegno a persone con disabilità grave, intende migliorare la qualità della vita delle persone destinatarie del presente Avviso.

Art.2. RISORSE FINANZIARIE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SERVIZIO

- 1) Per l'attuazione del presente bando la dotazione complessiva è pari Euro 3.000.000 (tre milioni), da ripartire tra le diverse valutazioni intermedie come esplicitato al successivo articolo 7, a valere sul PO FSE Basilicata, Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà", Obiettivo specifico 9.3 Miglioramento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia.
- 2) La Regione si riserva la possibilità di destinare eventuali risorse residue e/o aggiuntive sulla scorta dell'andamento delle richieste.



ALLEGATO N.6

Art.3. BUONI SERVIZIO

- 1) I Buoni Servizio, oggetto del presente Avviso, rappresentano una misura di supporto alla persona con disabilità grave e alla sua famiglia, nella forma di trasferimenti monetari per l'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari.
- 2) I destinatari non potranno usufruire di altre forme di rimborso per lo stesso servizio e i Buoni non sono cedibili a persone diverse dal destinatario.
- 3) Il valore dei Buoni servizio consiste in un contributo economico calcolato in base alla situazione ISEE del nucleo familiare richiedente, il cui importo non potrà in nessun caso eccedere il costo che il destinatario è tenuto a corrispondere al soggetto che eroga il servizio di cura e assistenza domiciliare.
- 4) I Servizi di cura e assistenza domiciliare prevedono il rimborso delle seguenti spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso:
 - a) derivanti da un contratto di lavoro subordinato di assistenti familiari, purché non legati da vincoli di parentela;
 - b) per l'acquisto di servizi di cure a assistenza domiciliare erogati da soggetti privati qualificati.per servizi resi nell'ambito di contratti già attivi o da attivarsi al più tardi successivamente alla ammissione a finanziamento dell'istanza di partecipazione.

Art.4. DESTINATARI DEI BUONI SERVIZI

- 1) I destinatari del presente Avviso sono le persone con disabilità grave in condizione di svantaggio e di particolare vulnerabilità e fragilità sociale, purché non destinatari di altre misure di sostegno alla non autosufficienza e/o alla disabilità grave.
- 2) Tenuto conto della necessità di garantire la complementarità e non sovrapposizione delle programmazioni e delle risorse disponibili, i destinatari sono le persone in condizione di disabilità grave residenti nella Regione Basilicata che si trovino al momento della presentazione della domanda in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. accertata disabilità grave ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 (terza colonna "Disabilità grave" del prospetto in All.3);
 - b. condizione economica del nucleo familiare rilevata dalla certificazione I.S.E.E 2019 (redditi 2018), non superiore ai € 35.000,00.
- 3) Non sono inoltre destinatari di questa misura coloro che già beneficiano di altri programmi di sostegno alla disabilità quali, senza pretesa di esaustività: SLA, stato vegetativo, Assegno di cura, contributi per disabili gravissimi etc., etc.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO N.6

Art.5. VALORE DEI BUONI SERVIZIO

- 1) Il valore dei Buoni servizio consiste in un contributo economico calcolato in base alla situazione ISEE del nucleo familiare richiedente, il cui importo non potrà in nessun caso eccedere il costo che il destinatario ha sostenuto per l'acquisto del servizio.
- 2) L'entità dei Buoni servizio da corrispondere, a copertura dei costi sostenuti per l'acquisizione dei servizi di cui all'art. 3 del presente Avviso, è determinata in base ai parametri e fino alla concorrenza della soglia massima ISEE riportata nella tabella seguente:

REDDITO FAMILIARE ISEE	QUOTA DI COPERTURA CORRISPONTE
FINO A 10.636,00 EURO	100% COSTO DEI SERVIZI
DA EURO 10.636,00 A EURO 25.000,00	90% DEL COSTO DEI SERVIZI
Da EURO 25.001,00 A EURO 35.000,00	80% DEL COSTO DEI SERVIZI

- 3) L'ammontare complessivo del Buono servizio non potrà in ogni caso superare la soglia massima di € 3.600,00 per nucleo familiare.

Art.6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le istanze per accedere ai contributi di cui al presente Avviso devono essere presentate esclusivamente compilando il formulario di Domanda di candidatura on line (Allegato A), che sarà reso disponibile telematicamente nell'apposita sezione "Avvisi e bandi" del portale istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - BUR.
2. L'istanza può essere presentata dalla persona interessata, che, in caso di impedimento, può essere supportata dall'azione dell'Assistente Sociale comunale o da un familiare della persona interessata.
3. Per compilare il formulario di domanda, di cui al comma precedente, è necessario essere in possesso di un valido indirizzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) rilasciato a nome del richiedente. Per richiedere l'attivazione di una casella di P.E.C., rilasciata gratuitamente dalla Regione Basilicata, occorre compilare il Modulo di Adesione, scaricabile dal sito della regione Basilicata www.regione.basilicata.it, allegare copia di un documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale, inoltrare la richiesta al Centro Servizi Basilicata al seguente indirizzo: centroservizi@regione.basilicata.it (per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al CSB, contact center, numero verde: 800292020).



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO N.6

4. Sarà possibile compilare il modello di candidatura telematica tramite accesso al sito www.regione.basilicata.it a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
5. Al modello di candidatura deve essere allegata a pena di inammissibilità la seguente documentazione:
 - a. Certificato di invalidità rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della L. 18/1980;
 - b. Certificazione I.S.E.E. 2019 (redditi 2018) del nucleo familiare della persona con grave disabilità;
 - c. Stato di famiglia alla data di presentazione dell'istanza;
 - d. Autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'impegno di avvalersi, a titolo oneroso, dei servizi di cui all'articolo 3 comma 4 oppure autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativa al rapporto contrattuale in essere o alla fruizione di servizi domiciliari erogati da soggetti qualificati di cui all'articolo 3 comma 4;
 - e. copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al punto a) e d).
6. Sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di compilazione on line della domanda di partecipazione al presente Avviso, la Regione Basilicata potrà effettuare le verifiche e i controlli ritenuti necessari.
7. Alle domande che risulteranno candidabili sulla base dei dati dichiarati sarà automaticamente assegnato un numero identificativo.
8. L'invio telematico vale come presentazione all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Politiche della Persona.
9. In caso di inserimento definitivo in struttura residenziale, di trasferimento al di fuori del territorio regionale o di decesso del destinatario la Regione Basilicata procederà allo scorrimento delle graduatorie fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Art.7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La procedura di presentazione delle istanze è a sportello telematico che sarà aperto a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata secondo il seguente calendario articolato in due finestre di accesso:

**ALLEGATO N.6**

Numero valutazione	Dotazione/Valutazione	FINESTRE	
		Inizio	Fine
1° valutazione	1.500.000	Data pubblicazione Avviso sul BUR	30/06/2019
2° valutazione	1.500.000	01/04/2020	31/05/2020

2. Farà fede il protocollo automatico della Centrale Bandi della Regione Basilicata.

Art.8. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIE

1. Le domande, presentate ai sensi del presente Avviso, saranno sottoposte a verifica di ricevibilità e ammissibilità.
2. Le domande sono ritenute ammissibili se:
 - a. pervenute alla Regione entro il termine di scadenza previsto dal precedente articolo 7;
 - b. presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4;
 - c. compilate sull'apposito formulario e inviate in modalità telematica;
 - d. riferibili univocamente a un singolo destinatario;
 - e. rese con firma elettronica ai sensi dell'art. 21 del codice amministrazione digitale o con altra modalità equivalente.
3. Sono considerate inammissibili, e quindi escluse, le domande:
 - a. non contenenti la documentazione da allegare indicata nel formulario di domanda;
 - b. non compilate in tutte le loro parti;
 - c. compilate in maniera difforme da quanto richiesto.
4. L'assenza anche di una sola delle condizioni indicate ai commi 2 e 3, nonché il mancato invio telematico della domanda e della relativa documentazione costituisce motivo di esclusione della candidatura alla successiva fase di valutazione.
5. Le istanze ritenute ammissibili saranno sottoposte a istruttoria e valutazione, assumendo i criteri e i punteggi di seguito illustrati e con esclusivo riferimento a quanto richiesto e dichiarato all'atto della domanda stessa.
6. Il punteggio per stabilire il grado di fragilità economica e sociale dei destinatari sarà calcolato sulla base dei dati contenuti nelle istanze.
7. Il grado di fragilità economica sarà calcolata in base alla dichiarazione ISEE resa ai sensi del DPCM 5/12/2013 n. 159 e dimensionato in base alle classi di reddito riportate nella seguente tabella:



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO N.6

REDDITO FAMILIARE ISEE	PUNTEGGIO
FINO A 10.636,00 EURO	60
DA EURO 10.636,00 A EURO 25.000,00	50
Da EURO 25.001,00 A EURO 35.000,00	40

8. Il grado di "fragilità sociale", utile all'attribuzione del punteggio per la formulazione delle graduatorie, riguarda:

INDICATORI	PUNTEGGIO
AVENTE DIRITTO CHE VIVE CON ALTRO COMPONENTE DISABILE/ANZIANO	2 PUNTI PER OGNI DISABILE/ANZIANO CONVIVENTE FINO A UN MASSIMO DI 10 PUNTI
AVENTE DIRITTO CHE VIVE SOLO CON IL CONIUGE	10 PUNTI
AVENTE DIRITTO CHE VIVE DA SOLO/A	30 PUNTI
AVENTE DIRITTO CON CONIUGE E ALTRI FIGLI (NON SOLO MINORI)	10 PUNTI
AVENTE DIRITTO CON NUCLEO FAMILIARE CON MINORE	2 PUNTI PER OGNI MINORE CONVIVENTE FINO A UN MASSIMO DI 10 PUNTI
NUCLEO MONOGENITORIALE (GENITORE NUBILE/CELIBE, OPPURE CON FIGLIO NON RICONOSCIUTO DALL'ALTRO GENITORE OPPURE LEGALMENTE SEPARATO)	10 PUNTI
PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI DISOCCUPATI	5 PUNTI
PRESENZA DI COMPONENTE IN CASSA INTEGRAZIONE O IN MOBILITÀ	5 PUNTI

9. In una logica di pari opportunità e non discriminazione nell'accesso ai servizi fondata sul mainstreaming, in caso di parità di punteggio, si seguiranno le seguenti priorità:
- percentuale di disabilità del richiedente più alta;
 - famiglia con reddito ISEE più basso;
 - famiglia monogenitoriale/ mononucleare;
 - famiglia con presenza di altre persone disabili oltre il richiedente;
10. I Buoni servizio, il cui importo è determinato ai sensi del precedente art. 5, saranno assegnati ai nuclei familiari destinatari seguendo l'ordine utilmente occupato in graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
11. Le graduatorie saranno approvate entro 60 giorni dalla chiusura di ciascuna finestra, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) con valore di notifica, e rese disponibili sul sito ufficiale della Regione Basilicata all'indirizzo www.regione.basilicata.it.
12. In ciascuna graduatoria saranno incluse:
- le domande ammesse e finanziabili;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO N.6

- b. le domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse;
 - c. le domande non ammesse.
13. Avverso i provvedimenti adottati dall'amministrazione, fermi restando gli strumenti per la tutela giurisdizionale prevista dalla legge, i diretti interessati possono proporre richiesta di riesame, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione, inoltrando l'istanza all'Ufficio Terzo Settore del Dipartimento Politiche della Persona.
14. All'istruttoria delle suddette richieste di riesame, nonché alla valutazione finale delle stesse per l'eventuale accoglimento, provvede l'Ufficio Terzo Settore del Dipartimento Politiche della Persona.

Art.9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BUONO SERVIZIO

1. Nel caso di rimborso delle spese sostenute connesse al contratto di lavoro subordinato i Buoni servizio sono riconosciuti soltanto se i destinatari o, in caso di impedimento il tutore, risultano datori di lavoro per uno o più assistenti familiari non legati da vincoli di parentela. Nel caso di rimborso delle spese sostenute connesse all'acquisto di servizi di cura e assistenza erogati da soggetti privati qualificati, i Buoni servizio saranno erogati se i destinatari, o in caso di impedimento il loro tutore, saranno titolari di un contratto di acquisto dei servizi stessi.
2. Il pagamento dei Buoni servizio avverrà con una modalità di erogazione diretta ovvero sarà corrisposto ai destinatari utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 8 a copertura dei costi sostenuti per l'acquisizione a titolo oneroso dei servizi di cui all'articolo 3 comma 4.
3. I costi imputabili alla stipula di contratto di lavoro a titolo oneroso con assistenti familiari non legati da vincoli di parentela o di contratto di acquisto di servizi di cura e assistenza erogati da soggetti qualificati, saranno riconosciuti dalla Regione Basilicata previa presentazione di apposita richiesta di rimborso da inoltrare esclusivamente per via telematica e nella quale dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, il nominativo della persona con disabilità grave;
4. Il Buono servizio sarà sospeso in causa di ricovero presso struttura residenziale per la durata del ricovero stesso;
5. Il Buono servizio non sarà riconosciuto nel caso di inserimento definitivo in struttura residenziale, di trasferimento al di fuori del territorio regionale, di decesso e del venir meno di una delle condizioni di ammissibilità per i costi rimborsabili. Al fine della cessazione del buono farà data il momento in cui dovesse concretizzarsi una delle precedenti cause;
6. Il beneficiario o chi per lui si impegna a comunicare in autocertificazione secondo le normative vigenti qualunque variazione intervenga nei rapporti contrattuali con assistenti familiari e/o soggetti qualificati. La comunicazione di tali eventi deve avvenire entro i 30 giorni successivi all'Ufficio Terzo Settore.





Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO N.6

7. Il formulario della Richiesta di rimborso sarà reso disponibile on-line (Allegato B), tramite accesso diretto con le credenziali utilizzate in fase di candidatura della propria istanza, nell'apposita sezione "Avvisi e bandi – Accedi alle tue istanze" presente nel portale istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, selezionare l'istanza presentata attraverso la voce "Rendicontazione" del menù. Il formulario della richiesta di rimborso sarà disponibile on line.
8. Alla richiesta va allegata la seguente documentazione:
 - a. fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 - b. copia del contratto di lavoro a titolo oneroso o copia del contratto di acquisto dei servizi di cui alla lettera b dell'articolo 3 comma 4;
 - c. copia conforme all'originale dei giustificativi di spesa e di pagamento, attestanti un costo sostenuto dalla famiglia per l'acquisizione di servizi tra quelli elencati all'articolo 3 (buste paga, bonifici, bollettini per liquidazioni contributi, fatture, etc.), almeno pari al valore dell'importo assegnato con la graduatoria.
 - d. Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che, sulle spese rendicontate, non sono state percepite altre forme di sostegno e l'impegno a non richiedere ulteriori contributi pubblici che coprano i medesimi costi
9. A pena di inammissibilità, la richiesta di rimborso, unica e definitiva, potrà essere inoltrata entro e non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Sono considerate ammissibili le spese sostenute a far data dalla pubblicazione del presente Avviso.
10. Il valore dei Buoni servizio non potrà in nessun caso eccedere il valore assegnato al destinatario utilmente collocato in graduatoria e gli ulteriori costi restano a completo carico dello stesso.
11. La Regione, espletati i controlli di competenza, ivi inclusi quelli sulle dichiarazioni di copia conforme all'originale di cui al precedente punto 6, eroga al soggetto destinatario i Buoni servizio.
12. La Regione Basilicata provvederà all'erogazione delle somme richieste, a copertura dei costi sostenuti dopo aver verificato il corrispondente valore del Buono servizio assegnato al destinatario utilmente collocato in graduatoria il cui valore è determinato in base ai parametri riportati nella tabella di cui al precedente art. 5 del presente Avviso.

Art.10. DECADENZA DAI BENEFICI

1. La Regione pronuncia la decadenza dai benefici, rilevata l'irregolarità, per uno o più dei seguenti motivi:
 - a. accertata non veridicità di quanto dichiarato dai soggetti richiedenti;
 - b. produzione di documenti falsi o uso di documenti falsi;
 - c. utilizzo distorto o falso del Buono Servizio erogato.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO N.6

Art.11. CONTROLLI

1. Per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese il competente Ufficio del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, così come previsto dalla normativa vigente, effettuerà idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, direttamente presso gli Uffici dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate per la verifica della situazione reddituale dichiarata e presso i Comuni per la verifica delle informazioni anagrafiche dichiarate.
2. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato comporta la decadenza del beneficio con revoca del provvedimento di concessione del beneficio, conseguente recupero delle eventuali somme percepite.
3. Gli Uffici regionali, in presenza di dichiarazioni non veritiere, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità giudiziaria i casi di irregolarità rilevata.

Art.12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati". La relativa informativa è parte integrante del presente atto.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR 2016/679), la Regione Basilicata è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali nell'ambito degli interventi cofinanziati dal PO FSE 2014-2020. I dati acquisiti dalla Regione Basilicata sono finalizzati allo svolgimento di funzioni istituzionali definite nei Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; il loro trattamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 com. 1 lett. e del GDPR e non necessita del suo consenso.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Basilicata (Giunta Regionale), con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. La Regione ha individuato quale designato/delegato al trattamento il Dirigente dell'Ufficio Terzo Settore del Dipartimento Politiche della Persona. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti di cui al punto 9.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati le informazioni da lei stesso fornite, in qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica di partecipazione all'intervento finanziato

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per la partecipazione all'intervento nonché per consentire alla Regione, titolare del trattamento, l'adempimento degli obblighi di monitoraggio, valutazione e controllo previsti dal RDC e dal Regolamento FSE.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO N.6

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile procedere all'erogazione del servizio richiesto.

Con riferimento alle particolari categorie di dati di cui all'art. 9 del GDPR (ad esempio quelli idonei a rivelare l'origine etnica o razziale, i dati relativi alla salute o all'orientamento sessuale della persona ecc.) si precisa che il conferimento è facoltativo, ove non costituisca requisito di partecipazione all'intervento. Se forniti tali dati saranno utilizzati a fini statistici previa adozione, ove possibile, di misure idonee a non consentire l'identificazione dell'interessato.

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Basilicata, autorizzati al trattamento, e nonché dai beneficiari/attuatori individuati quali Responsabili del trattamento.

I dati da lei forniti saranno comunicati all'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro, al MEF-IGRUE, All'autorità di certificazione, all'autorità di audit per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Potranno inoltre essere messi a disposizione della Commissione Europea e delle altre Autorità (es. Corte dei Conti, Guardia di finanza ecc.) per l'espletamento delle funzioni di controllo previste dalla normativa europea e nazionale vigente.

7. Trasferimento dati extra UE

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea, per il tempo necessario all'adempimento delle finalità per cui sono raccolti. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

I suoi dati non saranno comunque trasferiti al di fuori dell'UE.

8. Conservazione dei dati

In ossequio al principio di limitazione della conservazione, di cui all' art. 5 co.3 lett. e GDPR, i suoi dati saranno conservati per il periodo necessario all'adempimento delle finalità per cui sono raccolti e comunque non oltre 5 anni dalla di chiusura delle attività connesse all'intervento (ex art. 8 co. 3 D.lgs. 33/2013).

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati; fatta salva la possibilità del titolare di conservarli, a fini statici, per un periodo ulteriore procedendo (ove possibile) alla loro pseudonimizzazione.

9. Diritti dell'Interessato

In quanto interessato/ta al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del RGPD che di seguito si riportano:

Articolo 15 Diritto di accesso

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO N.6

di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca





Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO N.6

scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

10. Modalità di esercizio dei diritti di cui al punto 9

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al punto 9, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto e/o per Posta Elettronica Certificata: A00-giunta@cert.regione.basilicata.it) recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO N.6

11. Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

12. Responsabile della protezione dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, Nicola Petrizzi è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it)

Art.13. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. I destinatari dell'Avviso sono informati del cofinanziamento dell'Unione Europea attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE) nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020 e l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303 del 20/12/2013.
2. Il regolamento citato e gli altri documenti che regolano l'attuazione del PO FSE Basilicata 2014/2020 sono disponibili sul sito <http://europa.basilicata.it/fse/> alle sezioni Archivio e Comunicazione.

Art.14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni il responsabile del procedimento è la d.ssa Angelina Marsicovetere, Responsabile di Posizione Organizzativa – Ufficio Terzo Settore del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata.

Art.15. UFFICI DI RIFERIMENTO DA CONTATTARE

- 1) Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso Pubblico le persone interessate potranno rivolgersi all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, avvalendosi dei seguenti recapiti telefonici e telematici: • telefono 0971 –668850 indirizzo pec: sanita@cert.regione.basilicata.it.
- 2) L'Ufficio Terzo Settore del Dipartimento Politiche della Persona a supporto degli utenti attiverà un'apposita sezione sul portale Avvisi e Bandi della Regione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) nella quale saranno fornite le risposte in merito ai quesiti o dubbi inoltrati dai potenziali destinatari.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO N.6

Art.16. ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge presso l'URP del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata – Via Vincenzo Verrastro, 9 - 85100 – Potenza.

Art.17. FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere si elegge quale unico foro competente quello di Potenza.

Art.18. PUBBLICAZIONE

1. Il presente Avviso viene pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata BUR e reso disponibile sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo www.regione.basilicata.it.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio regionale ☐

31.05.2019

L'IMPIEGATO ADDETTO

